

CIRCOLARE PER IL CLIENTE

30 dicembre 2011

FOCUS

1. Le novità fiscali del decreto "Salva Italia"
2. Proroga spesometro al 31 gennaio 2012

NOTIZIE FLASH

ADEMPIMENTI

- Rifiuti, slittano i termini per le comunicazioni al SISTRI
- Nuove leggi: Approvato il nuovo "milleproroghe"
- Spesometro e contratti di leasing, risolti ulteriori dubbi

AGEVOLAZIONI

- Contributi alle imprese per interventi sulla sicurezza sul lavoro
- Professionisti: Situazioni di sovraindebitamento, gli ordini professionali di diritto tra gli organismi di composizione
- Regimi fiscali di vantaggio: Agevolazioni per under 35 e lavoratori in mobilità, attuata la Manovra di luglio
- Regimi fiscali di vantaggio: Regime contabile semplificato per gli "ex minimi"
- Risparmio energetico, contributi per lo sfruttamento delle biomasse

CONTABILITÀ E BILANCIO

- Terzo settore: Enti non profit, scritture contabili obbligatorie solo per le attività commerciali

FISCO E CONTRIBUENTE

- Agenzia delle Entrate, emanate le regole per il rilascio del codice PIN

IMPOSTE DIRETTE

- IRPEF: Previdenza integrativa, chiarimenti sulla deducibilità dei contributi
- IRPEF: Plusvalenze latenti, le regole per applicare l'imposta sostitutiva

INTERESSI

- Saggio legale: Dal 1° gennaio interessi legali al 2,5 per cento annuo

IVA E IMPOSTE INDIRETTE

- IVA: Nuovi servizi in farmacia con esenzione Iva

PREVIDENZA

- Assegni familiari per i lavoratori domestici, da gennaio solo online
- Rapporti con l'Inps al dipendente munito di delega
- Pensioni "risparmiate" dalla riforma, non serve la certificazione
- Diminuisce il tasso di interesse per i contributi previdenziali

PROFESSIONISTI

- Mediazione, obbligo di tirocinio assistito per i mediatori già iscritti

LE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO “SALVA ITALIA”

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214

Il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, c.d. “Salva Italia” o “Manovra Monti”, è stato convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214.

È questo il quinto provvedimento con rilevanti novità fiscali emanato negli ultimi 7 mesi e fa seguito a:

- D.L. 13 maggio 2011, n. 70 “Decreto Sviluppo”, con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106;
- D.L. 6 luglio 2011, n. 98 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, con la legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111;
- D.L. 13 agosto 2011, n. 138 “Manovra di Ferragosto”, con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148;
- Legge n. 183 del 12 novembre 2011, “Legge di stabilità 2012”

Il D.L. n. 201/2011 ha avuto ampio risalto su tutti i mass-media per le importanti novità che dovrebbero dare il via ad una serie di riforme strutturali. Quella che segue è una nostra sintesi (non esaustiva) delle **principali novità fiscali**.

Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto è ulteriormente ridotta la soglia di tracciabilità:

- il precedente limite per il pagamento in contanti di 2.499,99 euro viene ridotto a 999,99 euro. Il limite vale anche in caso di operazioni “frazionate”;
- per pagamenti superiori a tale limite occorre utilizzare strumenti tracciabili (assegni con clausola non trasferibile, assegni circolari, bonifici, carte di credito, bancomat etc.);
- la segnalazione di operazioni effettuate in contanti per importi superiori ai 999,99 euro da parte di Banche etc. verrà inoltrata anche all’Agenzia delle Entrate per gli eventuali riflessi fiscali dell’infrazione;
- il saldo dei libretti al portatore non può essere superiore ai 999,99 euro e tali libretti, se con saldo superiore, dovranno essere estinti entro il 31 dicembre 2011 o entro tale data ricondotti nel predetto limite.

Non saranno sanzionate le infrazioni al nuovo limite commesse tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012.

Aumento Accise carburanti

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, le aliquote di accisa dei carburanti per autotrazione, sono fissate nelle misure sottoindicate:

- a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;
- b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;
- c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;
- d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante saranno ulteriormente aumentate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.

Come per il passato, anche questo ultimo aumento sarà rimborsato alle imprese esercenti attività di autotrasporto di merci con automezzi di peso pari o superiore a 7,5 tonni, attraverso le note procedure, mantenendo così invariata l’accisa al valore del 1° gennaio 2003, come previsto dalle norme comunitarie e nazionali in materia.

Aumento delle addizionali regionali all’Irpef

Le addizionali regionali all’Irpef sono aumentate dallo 0,9% all’1,23% per finanziare la spesa sanitaria delle Regioni.

Agevolazioni fiscali (IRAP) riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 sarà deducibile dal reddito un importo pari all’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti.

Sempre in tema IRAP, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni, aumenteranno le deduzioni forfetarie Irap da 4.600 a 10.600 euro su base annua.

Con riferimento alla deduzione del 10%, dell’IRAP forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati ovvero delle dette spese per il personale dipendente (ex art. 6, comma 1, D.L. n.

185/2008), è stata abrogata la previsione della deduzione forfetaria dell'IRAP relativa alla "componente lavoro", mentre continuerà ad applicarsi la deduzione del 10% dell'IRAP in presenza dei detti interessi ed oneri assimilati.

Tassazione immobili (IMU)

L'entrata in vigore dell'IMU (l'imposta municipale che sostituirà l'ICI) è anticipata, in via sperimentale, al 2012 (doveva entrare in vigore dal 2014).

L'IMU si applicherà sul valore del fabbricato determinato in base alle rendite catastali rivalutate del 5%, moltiplicate per i "moltiplicatori" riferiti al gruppo catastale di riferimento; moltiplicatori che il D.L. n. 201/2011 ha aumentato fino al 60%.

I nuovi moltiplicatori sono i seguenti

CATEGORIA CATASTALE	NUOVO MOLTIPLICATORE
A (esclusi A10), C2, C6, C7	160
B, C3, C4, C5	140
A10	80
D5	80
D (escluso D5)	60 (diventerà 65 a decorrere dal 2013)
C1	55

Per i terreni agricoli, al reddito dominicale (rivalutato del 25%) si applicherà un moltiplicatore pari a 130 (prima era 75). Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76% ma i Comuni potranno modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

L'aliquota è ridotta:

- allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni potranno modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
- allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; i comuni potranno ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%.

I comuni potranno anche ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono stabilire che l'importo della detrazione possa essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Vengono abrogate le disposizioni previste dall'art. 59, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 446/1997, che consentivano ai Comuni di assimilare ad abitazione principale le unità concesse in uso gratuito ai parenti, e di regolamentare le pertinenze.

L'IMU assorbirà l'Irpef sui redditi fondiari, mentre rimarranno l'Irpef o la cedolare secca sui redditi da locazione.

Imposta sui prodotti finanziari

In alternativa all'imposta fissa periodica è stato introdotto un prelievo proporzionale dello 0,1% per il 2012 e dello 0,15% a partire dal 2013. L'imposta sarà dovuta su tutti gli strumenti finanziari, ad eccezione dei fondi pensione e fondi sanitari.

Imposta sui capitali "scudati"

Sulle attività finanziarie "scudate" - cioè sulle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi dell'art. 13-bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e degli artt. 12 e 15 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (e quindi non su altri beni regolarizzati, quali gli immobili) - si applica un'imposta di bollo speciale dello 0,4 per cento annuo (10 e 13,5 per mille rispettivamente per il 2012 e il 2013). Inoltre sono previste un'imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all'estero pari all'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e all'1,5 per mille a decorrere dal 2013, e un'imposta patrimoniale dello 0,76 per cento sul valore degli immobili situati all'estero di persone fisiche residenti. Le modalità del prelievo saranno stabilite da un futuro provvedimento ministeriale.

Imposta sugli immobili situati all'estero

A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

L'imposta è dovuta dal proprietario dell'immobile ovvero dal titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta

proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

L'imposta è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.

Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero

A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.

L'imposta è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013 del valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

Aiuto alla crescita economica (Ace)

Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 le società di capitali e gli enti assimilati soggetti IRES potranno dedurre dal reddito un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio sarà valutato mediante applicazione di un'aliquota percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Dal quarto periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento.

La parte del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto dichiarato potrà essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.

Rilevano:

- come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
- come variazioni in diminuzione:
 - le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
 - gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
 - gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

L'Ace si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità che saranno stabilite da un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Con lo stesso provvedimento potranno essere stabilite anche disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.

Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficienza energetica e per spese conseguenti a calamità naturali

La detrazione fiscale del 36% entra a regime (nuovo art. 16-bis del TUIR).

Potranno beneficiarne i contribuenti che possiedono o detengono l'immobile su cui sono effettuati gli interventi, nel limite di 48 mila euro per unità immobiliare, da suddividere in 10 anni.

Saranno agevolabili anche gli interventi:

- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità;
- relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
- relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo

- all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
- relativi all'adozione di misure antisismiche purché realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente non su singole unità immobiliari;
- di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.

Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%.

In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

La detrazione del 55% sugli interventi di riqualificazione energetica è prorogata fino al 31 dicembre 2012.

Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali

A decorrere dal 2013 alcune agevolazioni fiscali e benefici assistenziali saranno riservati a coloro che rispettano certe soglie ISEE (indicatore sintetico del reddito familiare): i dettagli saranno oggetto di specifico provvedimento.

Aumento tassazione auto, barche e aerei privati

A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.

Dal 1° maggio 2012 saranno tassate anche le unità con scafo superiori ai 10 metri, per gli stazionamenti giornalieri o per frazione di giorno commisurata alla lunghezza delle imbarcazioni.

È istituita anche un'imposta erariale sugli aeromobili privati.

Sono previste riduzioni progressive dell'addizionale per i veicoli con più di 5, 10, 15, 20 anni.

Regime premiale per favorire la trasparenza

A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all'art. 5 del TUIR, che:

- provvedano all'invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
- istituiscano un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata

saranno riconosciuti alcuni benefici fiscali. I dettagli dei benefici saranno oggetto di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Le disposizioni opereranno previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime.

Il contribuente potrà adempiere agli invii telematici o direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato.

Nuova tassa comunale sui rifiuti e sui servizi (RES)

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Il tributo sarà dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Aumento dell'IVA nel 2012

A copertura della clausola di salvaguardia, da attuare solo nel caso in cui sia necessario, è già stabilito che a decorrere dal 1° ottobre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento saranno incrementate di 2 punti percentuali e a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote saranno ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.

Controlli sui conti bancari e altre novità in materia di lotta all'evasione fiscale

A far corso dal 1° gennaio 2012, scatta l'obbligo per tutti gli operatori finanziari di comunicare all'anagrafe tributaria le movimentazioni nei rapporti finanziari con i contribuenti ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai

fini dei controlli fiscali.

Anche l'INPS fornirà all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinché vengano considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati.

Chi esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di finanza sarà punito anche penalmente.

È infine abrogata la norma introdotta nella L. n. 106/2011 che prevedeva le disposizioni sui controlli da concludersi entro 15 giorni e da effettuarsi con cadenza semestrale e, conseguentemente, il relativo illecito disciplinare per i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria.

Canone RAI

Le imprese e le società, dovranno indicare nella relativa dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento alla radio o alla televisione (canone RAI) la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone RAI.

PROROGA SPESOMETRO AL 31 GENNAIO 2012

Provvedimento Agenzia Entrate 21 dicembre 2011, n. prot. 186218

L'Agenzia delle Entrate (con provvedimento n. 2011/186218 del 21 dicembre 2011), ha posticipato al 31 gennaio 2012 il termine ultimo di presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro 25.000, riferita al periodo d'imposta 2010 (art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

ADEMPIMENTI

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI: RIFIUTI, SLITTANO I TERMINI PER LE COMUNICAZIONI AL SISTRI - D.M. 12 novembre 2011

(Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2011)

Prorogato il termine entro il quale i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (di cui alla L. 25 gennaio 1994, n. 70) devono effettuare la comunicazione al SISTRI di cui all'art. 28, comma 1, del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52. I nuovi termini sono stati fissati al 30 aprile 2012 (in relazione al 2011) ed entro 6 mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI per le informazioni relative al 2012.

NUOVE LEGGI: APPROVATO IL NUOVO "MILLEPROROGHE" - Comunicato Stampa 23 dicembre 2011

(Governo)

Nella seduta del 23 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che proroga alcuni termini: al 31 dicembre 2012, alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali per i lavoratori precari, gli apprendisti, i co.co.co. e in materia di lavoro occasionale accessorio; al 31 dicembre 2012, la proroga degli sfratti nei confronti di soggetti in situazione di disagio nei Comuni capoluoghi di provincia e nei Comuni confinanti con popolazione superiore a 10.000 e in quelli ad alta tensione abitativa; al 30 giugno 2012, la normativa in materia di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente; al 2 aprile 2012, l'entrata in vigore del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (Sistri); al 31 dicembre 2013, la facoltà per Poste Italiane di concedere agevolazioni nelle tariffe postali per gli enti del Terzo Settore.

ADEMPIMENTI: SPESOMETRO E CONTRATTI DI LEASING, RISOLTI ULTERIORI DUBBI - Comunicato Stampa 23 dicembre 2011

(Agenzia delle Entrate)

L'Agenzia delle Entrate risponde a numerosi quesiti in materia di spesometro (comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva), introdotto dall'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Manovra d'estate 2010) e sulla comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio. Si ricorda che nei giorni scorsi il primo adempimento è stato prorogato al 31 gennaio 2012 (il termine precedente era stato fissato al 2 gennaio 2012).

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI: CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO - Comunicato 27 dicembre 2011

(Inail - Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011)

L'Inail stanZIA 205 milioni di euro per incentivare le aziende a realizzare interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, sono agevolabili progetti di investimento e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Per informazioni è disponibile il contact center al numero 803164.

PROFESSIONISTI: SITUAZIONI DI SOVRAINDEBITAMENTO, GLI ORDINI PROFESSIONALI DI DIRITTO TRA GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE - D.L. 22 dicembre 2011, n. 212

(Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2011)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge approvato dal Governo nei giorni scorsi che introduce nell'ordinamento una nuova modalità di accordo tra debitori e creditori in presenza di situazioni di sovraindebitamento. In particolare, viene previsto che il debitore possa proporre al creditore, con l'ausilio di organismi di composizione, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di uno specifico piano. Il procedimento è soggetto al controllo del giudice. Gli organismi di composizione possono essere costituiti da enti pubblici ed iscritti in appositi registri presso il

Ministero della Giustizia. Con un successivo provvedimento ministeriale saranno determinati i requisiti, i criteri e le modalità di iscrizione nel registro. Gli organismi di mediazione costituiti presso le Camere di Commercio, il Segretariato sociale costituito ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera a), della L. 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai vi sono iscritti di diritto, a semplice domanda.

REGIMI FISCALI DI VANTAGGIO: AGEVOLAZIONI PER UNDER 35 E LAVORATORI IN MOBILITÀ, ATTUATA LA MANOVRA DI LUGLIO - Provvedimento 22 dicembre 2011

(Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 22 dicembre 2011 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Emanato il provvedimento attuativo dell'art. 27, commi 1 e 2, della Manovra fiscale di luglio (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) che prevede un regime fiscale agevolativo per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità. Il provvedimento chiarisce l'ambito di applicazione, gli adempimenti per il passaggio da un regime all'altro e gli esoneri riconosciuti ai soggetti ammessi.

REGIMI FISCALI DI VANTAGGIO: REGIME CONTABILE SEMPLIFICATO PER GLI "EX MINIMI" - Provvedimento 22 dicembre 2011

(Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 22 dicembre 2011 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

In attuazione dell'art. 27, comma 3, della Manovra fiscale di luglio (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) l'Agenzia delle Entrate ha disciplinato l'ambito di applicazione e le modalità di accesso al regime contabile agevolato previsto per i c.d. "ex minimi", cioè i soggetti che pur essendo in possesso dei requisiti previsti per il regime dei minimi (di cui alla Finanziaria 2008) non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (i "nuovi minimi").

AGEVOLAZIONI: RISPARMIO ENERGETICO, CONTRIBUTI PER LO SFRUTTAMENTO DELLE BIOMASSE - D.M. 13 dicembre 2011

(Ministero dello Sviluppo Economico - Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2011)

In attuazione dell'art. 6, comma 2, lettera c), del Decreto Ministero Sviluppo Economico 23 luglio 2009, sono stati definiti termini, modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni (pari a 100 milioni di euro) riconosciute per gli interventi di riutilizzo delle biomasse. Il 60 per cento dell'importo complessivo è riservato ai progetti proposti da micro, piccole e medie imprese. La domanda in formato cartaceo dovrà essere presentata a partire dal 19 marzo 2012 e fino al 18 aprile 2012.

CONTABILITÀ E BILANCIO

TERZO SETTORE: ENTI NON PROFIT, SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE SOLO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI - Risoluzione 16 dicembre 2011, n. 126/E

(Agenzia delle Entrate)

Gli enti non commerciali sono obbligati a tenere le scritture contabili prescritte dall'art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, se esercitano "attività commerciali", vale a dire attività produttive di reddito di impresa ai fini Ires e rilevanti ai fini Iva. A questo proposito l'Agenzia delle Entrate ricorda che per "esercizio di imprese" si intende sia ai fini Ires (ai sensi dell'art. 55 del Tuir) che ai fini Iva (ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972) "l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva", delle attività commerciali di cui all'art. 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nella medesima norma. In materia si rinvia alle Risoluzioni 1° luglio 2009, n. 169/E, 6 maggio 2009, n. 122/E, 7 agosto 2008, n. 348/E e 11 ottobre 2007, n. 286/E. Inoltre, la risoluzione in commento si sofferma sull'obbligo di rendicontazione posto a carico degli enti che effettuano raccolte di fondi.

DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONI: PUBBLICATO IN BOZZA IL MODELLO 730 - Comunicato Stampa 23 dicembre 2011

(Agenzia delle Entrate)

Pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate le bozze (non definitive) del modello 730/2012 e delle relative istruzioni. Si ricorda che il modello dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2012 al sostituto di imposta, oppure entro il 31 maggio 2012 al Caf oppure ad un professionista abilitato. Quest'anno la consegna al sostituto era stata fissata al 2 maggio 2011 in quanto il 30 aprile cadeva di sabato.

FISCO E CONTRIBUENTE

RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE: AGENZIA DELLE ENTRATE, EMANATE LE REGOLE PER IL RILASCIO DEL CODICE PIN - Circolare 21 dicembre 2011, n. 54/E

(Agenzia delle Entrate)

L'Agenzia delle Entrate fornisce gli indirizzi operativi per il rilascio del codice PIN per l'utilizzo dei servizi telematici e, a integrazione della Circolare 21 aprile 2000, n. 81, illustra le novità introdotte in merito alla procedura di consegna delle credenziali di accesso ai servizi telematici. Si prevede, in particolare, che le ultime 6 cifre del PIN e la password per il primo accesso, ai fini dell'abilitazione a Fiscoonline, saranno inviate al contribuente entro 15 giorni dalla richiesta.

IMPOSTE DIRETTE

IRPEF: PREVIDENZA INTEGRATIVA, CHIARIMENTI SULLA DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI - Risoluzione 27 dicembre 2011, n. 131/E

(Agenzia delle Entrate)

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252 del 2005 (1° gennaio 2007) potranno portare in deduzione dal proprio reddito complessivo, nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione a forme di previdenza integrativa, i contributi versati a queste ultime, utilizzando oltre all'ordinario plafond di deducibilità di euro 5.164,57 annui un ulteriore "bonus" di 2.582,29 euro annui, sino a concorrenza dell'ammontare che corrisponde alla differenza positiva tra l'importo di euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

1. se il lavoratore nel 2012 versa contributi alla previdenza integrativa per 6.000 euro, potrà dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi per l'intero ammontare, in quanto eccedenti il limite di 5.164,57 euro, ma non quello di 7.746,86 euro; in tal caso il contribuente, avendo utilizzato il plafond di euro 10.000 per euro 835,43 (euro 6.000 euro 5.164,57), disporrà di un plafond residuo di euro 9.164,57;
2. se il lavoratore, negli anni successivi al 2012 versa in alcuni anni contributi di importo superiore a euro 5.164,57, mentre in altri ne versa di importo inferiore, potrà utilizzare il plafond residuo di euro 9.164,57, sino a completo esaurimento, solo negli anni in cui versa contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57, fermo restando il limite di euro 7.746,86;
3. se il lavoratore, nei venti anni successivi ai primi 5, versa sempre contributi per importi inferiori a euro 5.164,57, perde definitivamente la possibilità di utilizzare il plafond di euro 10.000 accumulato nei primi 5 anni.

IRPEF: PLUSVALENZE LATENTI, LE REGOLE PER APPLICARE L'IMPOSTA SOSTITUTIVA - D.M. 13 dicembre 2011

(Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2011)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuando l'art. 2, commi da 29 a 32, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (Manovra fiscale di agosto), ha fissato le modalità di esercizio dell'opzione per l'affrancamento delle plusvalenze latenti. La norma prevede la possibilità di affrancare i valori degli strumenti finanziari posseduti alla data del 31 dicembre 2011 mediante l'esercizio di un'opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sui redditi maturati fino a tale data.

INTERESSI

SAGGIO LEGALE: DAL 1° GENNAIO INTERESSI LEGALI AL 2,5 PER CENTO ANNUO - D.M. 12 dicembre 2011

(Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2011)

Dal 1° gennaio 2012 la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 2,5 per cento annuo.

IVA E IMPOSTE INDIRECTE

IVA: NUOVI SERVIZI IN FARMACIA CON ESENZIONE IVA - Risoluzione 20 dicembre 2011, n. 128/E

(Agenzia delle Entrate)

Le prestazioni rese dalle farmacie, consistenti nella messa a disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti per lo svolgimento di specifiche prestazioni professionali, sono riconducibili nell'ambito applicativo dell'esenzione dall'Iva di cui all'art. 10, n. 18), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Si tratta, infatti, di nuovi compiti delle farmacie, previsti dal D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 11 della L. 18 giugno 2009, n. 69. Al riguardo si ricorda che, in linea generale, per l'Agenzia delle Entrate e la Corte di Giustizia Ue, ai fini dell'applicazione dell'esenzione Iva alle prestazioni sanitarie si deve fare riferimento alla natura delle prestazioni fornite, riconducibili a diagnosi, cura e riabilitazione, nonché ai soggetti prestatori, i quali devono essere abilitati all'esercizio della professione, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende (cfr. Risoluzioni 27 dicembre 1989, n. 550555, 28 maggio 2003, n. 119, 16 marzo 2004, n. 39, 20 agosto 2010, n. 87 e sentenza Corte di Giustizia comunitaria n. C141/00 del 10 settembre 2002). La conclusione non cambia se la farmacia si avvale di una struttura societaria.

PREVIDENZA

PREVIDENZA: ASSEGNI FAMILIARI PER I LAVORATORI DOMESTICI, DA GENNAIO SOLO ONLINE - Circolare 28 dicembre 2011, n. 166

(Inps)

Le domande di assegno al nucleo familiare per i lavoratori domestici dovranno obbligatoriamente essere presentate in via telematica a decorrere dal 1° gennaio 2012. È, infatti, terminato il periodo transitorio previsto dalla Circolare 4 agosto 2011, n. 102.

PREVIDENZA: RAPPORTI CON L'INPS AL DIPENDENTE MUNITO DI DELEGA - Messaggio 20 dicembre 2011, n. 24153

(Inps)

Disciplinate le modalità di accesso ai servizi Inps da parte dei dipendenti muniti di delega generale. In materia si rinvia alla Circolare 8 febbraio 2011, n. 28 con la quale veniva delineato il nuovo sistema di identificazione dei soggetti abilitati ad operare nei confronti dell'Inps, in qualità di datori di lavoro o intermediari autorizzati nonché ai Messaggi 27 settembre 2011, n. 18367 e 28 ottobre 2011, n. 20474, ai fini dell'identificazione dei consulenti del lavoro, degli altri professionisti abilitati e dei servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria, abilitati ad operare con l'Istituto.

PREVIDENZA: PENSIONI "RISPARMIATE" DALLA RIFORMA, NON SERVE LA CERTIFICAZIONE - Messaggio 20 dicembre 2011, n. 24126

(Inps)

Il conseguimento del diritto alla pensione secondo la normativa previgente all'entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 è subordinato alla maturazione entro il 31 dicembre 2011 dei requisiti di età e di anzianità contributiva richiesti, a prescindere dall'avvenuta certificazione di tale diritto. Infatti, la certificazione ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto. Si ricorda che ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto citato, il lavoratore che entro il 31 dicembre 2011 matura i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa previgente, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

PREVIDENZA: DIMINUISCE IL TASSO DI INTERESSE PER I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Circolare 16 dicembre 2011, n. 158

(Inps)

Cambia la misura del tasso di interesse di dilazione per l'omesso o il ritardato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, a seguito della riduzione di 25 punti base del tasso ufficiale di riferimento (TUR), stabilita dalla Bce con la decisione dell'8 dicembre 2011 (che pertanto dal 14 dicembre scorso è pari all'1 per cento). In particolare, l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e delle relative sanzioni civili e l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 7,00 per cento. La nuova misura si applica con riferimento alle rateazioni definite con l'emissione del piano di ammortamento a decorrere dal 14 dicembre 2011.

PROFESSIONISTI

PROFESSIONISTI: MEDIAZIONE, OBBLIGO DI TIROCINIO ASSISTITO PER I MEDIATORI GIÀ ISCRITTI - Circolare 20 dicembre 2011

(Ministero della Giustizia)

Il Ministero della Giustizia ha fornito una serie di chiarimenti in merito al funzionamento degli organismi di mediazione, alla luce delle novità introdotte dal decreto interministeriale 6 luglio 2011, n. 145, che ha modificato il precedente D.M. 18 ottobre 2010, n. 180. È stato tra l'altro affermato che l'obbligo del tirocinio assistito (che dev'essere rinnovato ogni due anni) riguarda solo i mediatori già iscritti. Inoltre, la partecipazione al tirocinio assistito comporta soltanto la presenza del mediatore in tirocinio senza compimento di attività proprie del mediatore titolare del procedimento. Infine, costituisce partecipazione valida anche la sola presenza del mediatore in tirocinio ad una singola fase del procedimento di mediazione.